



originale

QUARTO SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione n. 88 del 31/12/2020

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI DIFESA LEGALE NEL RICORSO IN RIASSUNZIONE SENTENZE N. 8088/2020 E 8089/2020 DELLA CORTE DI CASSAZIONE SU TARI 2014 SOCIETA' CEVA LOGISTICS ITALIA SRL INSTAURATO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**FIRMATO
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
RAG. POLI LAURA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Determinazione del IV_SETTORE n. 88 del 31/12/2020

OGGETTO:
**IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI DIFESA LEGALE NEL RICORSO IN
RIASSUNZIONE SENTENZE N. 8088/2020 E 8089/2020 DELLA CORTE DI
CASSAZIONE SU TARI 2014 SOCIETA' CEVA LOGISTICS ITALIA SRL INSTAURATO
PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE / SERVIZIO

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 55 del 17/12/2019 "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011);

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 110 del 30/12/2019 con la quale si è approvato il PEG Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2020-2022 – parte contabile;

Visti:

- gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano funzioni e responsabilità dei Dirigenti e il conferimento di funzioni dirigenziali;
- il Decreto sindacale di nomina prot. 21480 del 27/12/2019 con il quale sono stati individuati i titolari delle Posizioni Organizzative per l'anno 2020;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 26 e seguenti del Regolamento Comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
- l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 51 – comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 e ss.mm.;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni;

Visto il ricorso pervenuti all'Ente in materia di tassa smaltimento rifiuti da parte di Ceva Logistics SRL avverso:

- avviso di pagamento con riscossione diretta TARES 2013 prot. 786 del 17/1/2014 di euro 34.678,00
- fattura n. 2609 del 10/9/2014 TARI 2014 acconto – prot. 16462 del 14/11/2014 di euro 11.279,47
- fattura n. 5358 del 23/10/2014 TARI 2014 acconto - prot. 18741 del 31/12/2014 di euro 8.348,86;
- avvisi di pagamento n. 2222 del 08/06/2015 TARI 2015 acconto – prot. 12415 del 05/09/2015 di euro 8.539,00
- avvisi di pagamento n. 5106 del 26/10/2015 TARI 2015 saldo - prot. 16712 del 02/12/2015 di euro 8.681,00;

Determinazione del IV_SETTORE n. 88 del 31/12/2020

Preso atto che

- con delibera di Giunta n. 84 del 1/10/2015 e n. 68 del 25/8/2016 si autorizzava la costituzione in giudizio presso la commissione tributaria provinciale di Bologna e nei successivi gradi di giudizio in materia di TARES 2013 e TARI anni 2014 e 2015 suindicati;
- con determina n. 95 del 2/12/2015 si affidava l'incarico di patrocinio tributario e rappresentanza del Comune di Bentivoglio all'avvocato Christian Giangrande, nato a Roma il 27/03/1972, con studio legale Via Bersantina n. 30/5 Castel di Casio Bologna, relativamente alla difesa nei ricorsi TARES 2013 e TARI 2014;
- con determina n. 65 del 25/08/2016 si affidava l'incarico di patrocinio tributario e rappresentanza del Comune di Bentivoglio all'avvocato Christian Giangrande, nato a Roma il 27/03/1972, con studio legale Via Bersantina n. 30/5 Castel di Casio Bologna, relativamente alla difesa nei ricorsi TARI 2015;

Vista la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 598/17/16 del 11/4/2016 depositata in segreteria il 23 maggio 2016 relativa al ricorso 1440/2014 e la sentenza n. 697/01/2016 contro le quali il contribuente ha presentato appello ricevuto in data 22/12/2016 rispettivamente con protocollo n. 19613 e 19611;

Vista la determina n. 20 del 22/2/2017 con la quale si affidava l'incarico di patrocinio tributario e rappresentanza del Comune di Bentivoglio presso la Commissione Tributaria Regionale all'avvocato Christian Giangrande, nato a Roma il 27/03/1972, con studio Legale Via Bersantina n. 30/5 Castel di Casio Bologna, relativamente alla difesa nei ricorsi presentati da CEVA LOGISTICS SRL avverso:

- Appello ricevuto con prot. 19613 del 22/12/2016 contro la sentenza n. 598/17/16 della commissione tributaria provinciale di Bologna relativa al ricorso contro la Fattura n. 2609 del 10/9/2014 TARI 2014 acconto – prot. 16462 del 14/11/2014 di euro 11.279,47
- Appello ricevuto con prot. 19611 del 22/12/2016 contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna n. 697/01/16 relativa al ricorso contro la Fattura n. 5358 del 23/10/2014 TARI 2014 acconto - prot. 18741 del 31/12/2014 di euro 8.348,86

Preso atto delle sentenze della Commissione Tributaria Regionale n. 2642/12/17 e 2643/12/17 del 22/09/2017 depositate il 2/10/2017 con le quali la Commissione Tributaria Regionale accoglie gli appelli del contribuente;

Vista la determina n. 18 del 9/2/2018 con la quale si affidava l'incarico di patrocinio tributario e rappresentanza del Comune di Bentivoglio presso la Corte di Cassazione contro le sentenze della Commissione tributaria regionale;

Preso atto delle Sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 8088/2020 e 8089/2020 che accolgono le ragioni del Comune, cassano le sentenze impugnate e rinviando alla Commissione Tributaria dell'Emilia Romagna per le relative decisioni;

Determinazione del IV_SETTORE n. 88 del 31/12/2020

Visto il ricorso in riassunzione delle sentenze n. 8088/2020 e 8089/2020 della Corte di Cassazione, notificate in data 9/12/2020 dalla società Ceva Logistics Italia Srl per l'annullamento degli avvisi d'accertamento TARI 2014;

Verificata la correttezza delle motivazioni dell'ufficio tributi confermate anche dalle sentenze di Cassazione n. 627 depositata il 18 gennaio 2012 e nella successiva n.11500 del 9 luglio 2012 in tema di avviamento al recupero dei rifiuti speciali assimilati (e assimilabili); quest'ultima infatti dispone che il contribuente ha l'onere di dimostrare l'effettivo e corretto avviamento al recupero attraverso valida documentazione comprovante il conferimento dei rifiuti, innanzitutto, a soggetti autorizzati a detta attività in base alle norme del D.Lgs. n. 22 del 1997 e i quali poi abbiamo rilasciato il prescritto formulario di identificazione o, in caso di mancata ricezione di questo, altra idonea attestazione. L'esonero dalla privativa comunale, previsto appunto in caso di detto comprovato avviamento al recupero dall'art. 21, comma 7, del decreto Ronchi, determina non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, citato art. 62, comma 3 per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto –a consuntivo- in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2 e poi, più specificamente, dall'art. 49, comma 14, del decreto Ronchi e dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2;

Rilevato che si ritiene prevalente, attuale e concreto l'interesse pubblico a proseguire nel contenzioso anche in considerazione dell'entità delle cartelle di pagamento e della persistenza delle motivazioni che hanno determinato il tributo richiesto per sostenere la legittimità delle proprie pretese tributarie in materia di TARI anno 2014;

Verificato quindi che si rende necessario conferire un incarico a professionisti esterni all'amministrazione comunale, dotati di specifica professionalità e con i requisiti necessari per rappresentare l'Ente nel contenzioso avanti la Suprema Corte di Cassazione;

Visto l'art. 3, comma 18, e commi 54 - 57, della legge 24/12/2007 n. 244 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 22, comma 2, della legge 18 giugno 2009 n. 69, il quale così dispone:

“6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*

Determinazione del IV_SETTORE n. 88 del 31/12/2020

- d) *devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso».*

Richiamate le seguenti delibere di Consiglio Comunale:

- n. 50 del 17/12/2019 con la quale si è approvato il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma per il triennio 2020/2022;
- n. 57 del 17/12/2019 con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e si è fissato il limite massimo di spesa in Euro 35.000,00 per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 3 comma 56 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 modificato dall'art. 46, comma 3 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Dato atto che il presente incarico di collaborazione autonoma viene disposto:

- nel rispetto del quadro programmatico in corso d'approvazione e come definito nella delibera del Consiglio comunale n. 50/2019;
- nel rispetto dei limiti, criteri e modalità, definiti con delibera di Consiglio n. 31 del 26/2/2012, esecutiva, avente per oggetto "Approvazione del nuovo regolamento dei contratti del comune di Bentivoglio" e successive integrazioni;

Preso atto quindi che l'avvocato Giangrande Chirsitian, nato a Roma il 27/03/1972, con studio Legale Via Bersantina n. 30/5 Castel di Casio Bologna, sta già patrocinando l'Ente nell'attuale contenzioso, in materia di Tassa smaltimento rifiuti con Ceva Logistics Srl e che per economicità del procedimento è opportuno continuare ad avvalersi della loro assistenza avendo anche piena conoscenza del pregresso iter giudiziario;

Ritenuto quindi opportuno per quanto suindicato proseguire con il rapporto di collaborazione in essere con l'avvocato Christian Giangrande, affidandogli l'incarico di patrocinio tributario avanti la Commissione tributaria Regionale in materia di TARI 2014 contro il ricorso in riassunzione, sentenze 8088/2020 e 8089/2020, notificato in data 9 dicembre 2020 dalla società Ceva Logistics Italia Srl per l'annullamento degli avvisi d'accertamento relativi alla TARI del primo e secondo semestre 2014;

Determinazione del IV_SETTORE n. 88 del 31/12/2020

Dato atto inoltre che si è proceduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato, da ultimo, dall'art. 22, comma 2, della L. 69/2009, all'accertamento della sussistenza, in capo al soggetto incaricato, del requisito del possesso della "particolare e comprovata specializzazione universitaria";

Visto inoltre l'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge 190/2012 che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse;

Acquisiti i preventivi in data 22/12/2020 prot. 19811 e 19812 con la quale si quantifica in euro 2.350,00 oltre CPA e IVA per un totale di euro 2.981,68 il compenso dovuto per il patrocinio tributario nei contenziosi suindicati;

Acquisito il codice presso l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, cod. CIG ZAF303C758 per l'assistenza dell'avvocato Christian Giangrande alla predisposizione degli atti necessari per il patrocinio tributario in materia TARI anni 2014;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 – co. 1 – D.lg. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

DELIBERA

1. di confermare l'incarico di patrocinio tributario e rappresentanza del Comune di Bentivoglio all'avvocato Christian Giangrande, nato a Roma il 27/03/1972, con studio Legale Via Bersantina n. 30/5 Castel di Casio Bologna, presso la Commissione Tributaria Regionale contro i ricorsi in riassunzione della ditta Ceva Logistics Italia SRL delle sentenze:
 - n. 8088/2020 (R.G. 7750/2018) emessa il 22/1/2020 e depositata il 23/4/2020 della Corte di Cassazione TARI 2° semestre 2014
 - n. 8089/2020 (R.G. 7754/2018) emessa il 22/1/2020 e depositata il 23/4/2020 della Corte di Cassazione TARI 1° semestre 2014
2. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma di euro 2.350,00 più oneri fiscali, Iva e spese di notifica e quindi complessivamente euro 2.981,68 per il compenso relativo all'assistenza nel contenzioso suindicato, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile come segue:

Esercizio Finanziario	2018		
Cap./Art.	101403/15	Descrizione	Consulenze e incarichi
Missione/Programma	1-4	PdC finanziario	U.1.03.02.11.016
CIG	ZAF303C758	CUP	-

Determinazione del IV_SETTORE n. 88 del 31/12/2020

Creditore	Giangrande Chirstian		
Causale	Assistenza dell'Ente nel ricorso in riassunzione presso la commissione tributaria Regionale relativamente alla TARI 2014		
Importo	2.981,68		
Modalità finan.	-	Finanziato da FPV	-

3. Di dare atto che gli impegni derivanti dal conferimento di incarichi legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, è imputata all'esercizio in cui il contratto è firmato, al fine di garantirne la copertura, in deroga al principio della competenza potenziata, prevista nel punto 5.2 lettera b) dell'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs.126/2014 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.) ;
4. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web del Comune, dando espressamente atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 3, comma 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituiscono illecito disciplinare e termina responsabilità erariale del dirigente preposto ecc.";
5. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione e del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante".
6. Di aver verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 190/2012, in capo al dott. Ruggero Mollo per lo svolgimento dell'incarico in oggetto;
7. Di allegare copia del curriculum professionale all'avvocato Christian Giangrande;
8. Di non trasmettere alla Corte dei Conti copia del presente provvedimento in quanto relativo ad incarico di importo inferiore a € 5.000,00 e quindi non soggetto all'art. 1 comma 173, della Legge 266/2005.